SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 288

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 12 dicembre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero per i beni e le attività culturali

Ministero delle attività produttive

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2005.

Nomina del dott. Carlo Mochi, quale componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed in particolare l'art. 7;

Visto il proprio decreto in data 22 luglio 2005, con il quale sono stati chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato ed, in particolare il dott. Sergio Baronci, in qualità di rappresentante della categoria «rappresentanti imprese», settore commercio, su designazione della Confederazione generale italiana del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle piccole e medie imprese (Confcommercio);

Vista la nota n. 3160-1.2 in data 25 ottobre 2005, con la quale il presidente del CNEL ha comunicato che la Confcommercio ha designato il dott. Carlo Mochi, in sostituzione del dott. Sergio Baronci, deceduto;

Considerato che si rende necessario sostituire il suddetto consigliere e che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, la nomina del nuovo consigliere avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del giorno 28 ottobre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

È nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro il dott. Carlo Mochi, in qualità di rappresentante della categoria «rappresentanti imprese», settore commercio, in sostituzione del dott. Sergio Baronci, deceduto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 novembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 36

05A11588

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2005.

Nomina del dott. Federico Vecchioni, quale componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economIa e del lavoro ed in particolare l'art. 7;

Visto il proprio decreto in data 22 luglio 2005, con il quale sono stati chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato ed, in particolare il dott. Augusto Bocchini, in qualità di rappresentante delle imprese - settore agricoltura e pesca, su designazione della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Vista la nota del 5 ottobre 2005 n. 2976 - 1.2, con la quale il presidente del CNEL ha comunicato che la Confederazione generale dell'agricoltura italiana ha designato il dott. Federico Vecchioni, in sostituzione del dott. Augusto Bocchini;

Considerato che si rende necessario sostituire il predetto consigliere e che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, la nomina dei nuovi consiglieri avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbero rimasti in carica i consiglieri sostituiti;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 28 ottobre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Federico Vecchioni è nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in qualità di rappresentante delle imprese - settore agricoltura e pesca, su designazione della Confederazione generale dell'agricoltura in sostituzione del dott. Augusto Bocchini.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 novembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 37

05A11599

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 dicembre 2005.

Ulteriori interventi straordinari ed urgenti per il contrasto e la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina. (Ordinanza n. 3476).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 ottobre 2005, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per proseguire le attività di contrasto all'eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002, n. 3244 del 10 ottobre 2002, n. 3262 del 31 gennaio 2003, n. 3287 del 23 maggio 2003, n. 3298 del 3 luglio 2003, n. 3326 del 7 novembre 2003, n. 3361 dell'8 luglio 2004, n. 3417 del 24 marzo 2005 e n. 3425 del 27 aprile 2005;

Considerato che risulta ancora particolarmente consistente il flusso dei clandestini che raggiunge la Sicilia, determinando una situazione di particolare criticità, in particolare nell'isola di Lampedusa a causa dei continui sbarchi;

Considerato che costituisce tutela di interessi essenziali dello Stato fronteggiare in maniera efficace ed immediata il fenomeno dell'immigrazione;

Rilevata la somma urgenza di destinare risorse finanziarie al potenziamento delle strutture e dei servizi di accoglienza già esistenti, nonché alla realizzazione in tempi brevi di nuove strutture per immigrati;

Ravvisata altresì l'esigenza, per il perseguimento delle predette finalità, di provvedere alla nomina di un Commissario delegato per lo svolgimento nell'isola di Lampedusa di attività di impulso, di coordinamento e di raccordo tra le Amministrazioni interessate, nonché, se necessario, di carattere sostitutivo nei confronti dei soggetti pubblici ordinariamente competenti;

Considerato, inoltre, il rilevante e continuo afflusso di stranieri in Italia che comporta un notevole incremento delle istanze di asilo, con la conseguente esigenza di assicurare accoglienza ed assistenza ai rifugiati, ai richiedenti asilo ed ai titolari del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

Ravvisata, quindi, la necessità di apportare alcune integrazioni alle sopra citate ordinanze, al fine di consentire il superamento della situazione emergenziale in rassegna;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 30 novembre 2005;

Su proposta del Ministro dell'interno;

Acquisita l'intesa della regione Siciliana;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il dott. Dionisio Spoliti, Prefetto in quiescenza, è nominato Commissario delegato per il compimento, nell'isola di Lampedusa, in termini di somma urgenza, di tutte le occorrenti iniziative volte all'acquisizione di forniture e servizi, nonché alla realizzazione ed all'acquisizione della disponibilità di adeguate strutture di accoglienza per gli immigrati clandestini, con funzioni di impulso, coordinamento e raccordo delle Amministrazioni interessate, e con funzioni sostitutive in ipotesi di accertata inerzia da parte delle Amministrazioni competenti in via ordinaria.

2. Nell'espletamento delle attività di cui al comma 1, il Commissario delegato può avvalersi di due soggetti attuatori, cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di puntuali direttive commissariali di volta in volta impartite.

3. Al Commissario delegato ed ai soggetti attuatori, in relazione alla consistenza dell'impegno richiesto, è corrisposta un'indennità mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità pari al 50% del trattamento economico in godimento.

4. Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'U.P.B. 4.1.2.5 «Immigrati, profughi e rifugiati» - Cap. 2356 dello stato di previsione del Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - esercizio finanziario 2005.

Art. 2.

1. Ferme le funzioni sostitutive di cui al precedente art. 1, il Prefetto di Agrigento adotta, ove necessario, provvedimenti di occupazione temporanea e requisizione in uso strumentali all'acquisizione della disponibilità delle aree necessarie all'incremento della ricettività del Centro per gli immigrati di Lampedusa e, ove

si debba procedere ad iniziative espropriative, provvede, mediante l'utilizzo delle procedure previste dall'art. 22-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, all'individuazione delle aree, alla comunicazione di pubblica utilità ai soggetti espropriandi, all'immediata occupazione d'urgenza, nonché alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione nel possesso dei suoli, con la sola presenza di due testimoni.

2. Il decreto di esproprio, emanato ed eseguito senza particolari indagini e formalità, contiene la determinazione urgente dell'indennità, congruità in deroga alle procedure di cui all'art. 2, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, e quantificata in misura non inferiore al valore agricolo, nonché l'invito al proprietario espropriato a comunicare, entro 20 giorni dall'immissione in possesso, la condivisione sulla indennità determinata.

3. Il Commissario delegato, ricevuta la comunicazione di condivisione, nonché la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, dispone il pagamento dell'indennità di espropriazione nel termine di giorni 60.

4. Qualora il proprietario non condivida la determinazione della misura dell'indennità di espropriazione, entro il termine di cui al precedente comma 2, può chiedere la nomina di tecnici per la stima del cespite e, se non condivide la relazione finale, può proporre l'opposizione alla stima, senza che ciò possa pregiudicare comunque gli effetti del provvedimento di occupazione dell'area, né l'avvio delle opere. In tale ultima ipotesi, il proprietario non può fruire della quantificazione minima rapportata al valore agricolo del terreno di cui al precedente comma 2.

5. Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'U.P.B. 4.2.3.1 «Opere varie» - Cap. 7352 dello stato di previsione del Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - esercizio finanziario 2005.

Art. 3.

1. lI Ministro dell'interno, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art. 1-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è autorizzato, in deroga alle procedure dallo stesso comma previste, ad adottare apposito provvedimento di temporanea attuazione delle lettere *a)* e *c)* del comma citato, avente efficacia limitata alla durata dello stato di emergenza, ed il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno è autorizzato ad assegnare, con le risorse disponibili sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo - anno 2005 - del capitolo 2361, un contributo straordinario a favore dei servizi di accoglienza dei rifugiati, dei richiedenti asilo e dei titolari del soggiorno per motivi umanitari, ubicati nei seguenti comuni, e per gli importi di seguito specificati:

Roma € 1.200.000,00;

Milano € 1.000.000,00;

Firenze € 150.000,00;

Agrigento € 200.000,00;

Catania € 150.000,00;

Caltanissetta € 150.000,00;

Ragusa € 150.000,00;

Siracusa € 150.000,00;

Acireale € 80.000,00;

Comiso € 80.000,00.

2. Per la rendicontazione delle spese si applicano le regole stabilite nel decreto del Ministro dell'interno di ripartizione per l'anno 2005 del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo adottato in data 23 luglio 2005. Agli oneri previsti dal comma 1, si provvede a carico del capitolo 2361 dello stato di previsione del Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - esercizio finanziario 2005.

Art. 4.

1. In relazione alla situazione di emergenza determinata dal rilevante e continuo afflusso di stranieri nella regione Siciliana, ed al fine di provvedere urgentemente alla realizzazione dei necessari interventi strutturali di carattere straordinario, il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno è autorizzato a trasferire alla regione Siciliana ed al comune di Lampedusa le risorse finanziarie disponibili nell'U.P.B. 4.2.3.1 «Opere Varie» - Cap. 7352 dello stato di previsione del Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - esercizio finanziario 2005, nella misura di € 2.000.000,00, ripartito rispettivamente in € 1.000.000,00 ciascuno.

Art. 5.

1. In ragione della natura delle attività da porre in essere dal Ministero dell'interno per il superamento dell'emergenza di cui alla presente ordinanza, finalizzate alla tutela di interessi essenziali dello Stato, ed attesa la somma urgenza della realizzazione degli interventi previsti, il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione è autorizzato ad avvalersi di un Avvocato dello Stato in qualità di consulente giuridico, al quale è corrisposta, in relazione alla consistenza dell'impegno richiesto, un'indennità mensile onnicomprenslva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità pari al 50% del trattamento economico in godimento, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 4 della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A11702

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 dicembre 2005.

Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare gli eventi calamitosi in atto nel territorio della regione Emilia-Romagna. (Ordinanza n. 3477).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 2003, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eventi sismici verificatisi il giorno 14 settembre 2003 nel territorio della provincia di Bologna;

Visto l'articolo 20-*bis* del decreto-legge del 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» con il quale lo stato d'emergenza concernente gli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Bologna, è stato prorogato fino al 30 giugno 2005;

Viste le note del presidente della provincia di Bologna del 17 giugno 2005 e del 22 agosto 2005;

Considerato che in relazione al contesto critico inerente agli eventi sismici che hanno colpito la provincia di Bologna sono venute meno le condizioni richieste dalla citata legge n. 225/1992 per la concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza, venuto a cessare il 30 giugno 2005;

Ravvisata l'esigenza di disciplinare le ulteriori fasi realizzative delle opere e degli interventi finalizzati a dare continuità alle azioni intraprese in regime straordinario, nonché conseguire il definitivo superamento del contesto critico di cui al sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2003;

Vista la nota n. 21605 del 10 ottobre 2005 del presidente della regione Emilia-Romagna relativa agli eventi sismici che hanno interessato i territori della provincia di Bologna;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 novembre 2004 recante: «Dichiarazione dello stato d'emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteo marini verificatisi nei territori della fascia costiera delle province di Ferrara, Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini il giorno 24 settembre 2004»;

Vista la nota n. 21601 del 10 ottobre 2005 del presidente della regione Emilia-Romagna relativa alla richiesta di adottare apposita ordinanza di protezione civile finalizzata a disciplinare gli interventi necessari al superamento di situazioni emergenziali in atto nel territorio regionale, nonché la successiva nota del 27 ottobre 2005, concernente l'intesa sullo schema di articolato proposto dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464 del 29 settembre 2005, recante: «Ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della provincia di Bologna è confermato, fino al 31 dicembre 2006, Commissario delegato per fronteggiare, in regime ordinario, la situazione di criticità conseguente all'evento calamitoso del 14 settembre 2003, al fine di assicurare continuità alle attività precedentemente poste in essere dal Commissario stesso in regime straordinario.

2. Il medesimo Commissario delegato è autorizzato ad utilizzare la contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 6, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3359 del 15 maggio 2005.

Art. 2.

1. Il presidente della regione Emilia-Romagna è nominato Commissario delegato per fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteo marini verificatisi nei territori della fascia costiera delle province di Ferrara, Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini il giorno 24 settembre 2004.

2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza il presidente della regione Emilia-Romagna - Commissario delegato provvede, anche per piani stralci, all'affidamento delle opere e degli interventi nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, utilizzando, ove necessario, per le attività esecutive uno o più soggetti attuatori appositamente nominati che agiscono sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal medesimo Commissario delegato.

3. Per il compimento delle iniziative di competenza il Commissario delegato oltre alle deroghe indicate all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2005, n. 3401, è autorizzato a derogare, nei limiti strettamente necessari per l'attuazione degli interventi di messa in sicurezza previsti nel piano, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni: decreto del Ministro dell'ambiente 24 gennaio 1996, art. 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179, nonché leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga.

4. Il presidente della regione Emilia-Romagna - Commissario delegato può approvare il piano ed autorizzare l'avvio delle procedure per la realizzazione degli interventi anche nelle more dell'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie sulla contabilità speciale di cui al comma 6.

5. Le amministrazioni e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire al presidente della regione Emilia-Romagna - Commissario delegato eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale.

6. Le risorse finanziarie rivenienti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464 del 2005 sono trasferite su apposita contabilità speciale, all'uopo istituita, intestata al presidente della regione Emilia-Romagna - Commissario delegato con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Art. 3.

1. Il presidente della regione Emilia-Romagna, al fine di assicurare continuità alle attività precedentemente poste in essere in regime straordinario ai sensi delle ordinanze di protezione civile n. 3237 del 2002 e n. 3276 del 2003 e successive modificazioni, provvede in regime ordinario, fino al 31 dicembre 2006, al completamento delle attività previste nelle medesime ordinanze avvalendosi delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464 del 29 settembre 2005 ed utilizzando le contabilità speciali già istituite.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A11703

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 dicembre 2005.

Ulteriori interventi urgenti volti a fronteggiare i fenomeni di dissesto idrogeologico, verificatisi nei mesi di dicembre 2002 e primi giorni di gennaio 2003 nel territorio dei comuni di Alcara Li Fusi, San Fratello, San Salvatore di Fitalia, Longi, Cesarò, Galati Mamertino, Militello Rosmarino, San Marco D'Aluntio, Caronia, Mistretta, San Piero Patti, Capizzi, Librizzi, Naso, Piraino, Sinagra e Tortorici in provincia di Messina. (Ordinanza n. 3478).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3305 del 31 luglio 2003 recante «Interventi urgenti volti a fronteggiare i fenomeni di dissesto idrogeologico verificatisi nei mesi di dicembre 2002 e primi giorni di gennaio 2003 nel territorio dei comuni di Alcara Li Fusi, San Fratello, San Salvatore di Fitalia, Longi, Cesarò, Galati Mamertino, Militello Rosmarino, San Marco D'Alunzio, Caronia, Mistretta, San Piero Patti, Capizzi, Librizzi, Naso, Piraino, Sinagra e Tortorici in provincia di Messina»;

Considerato che permane la diffusa situazione di crisi suscettibile di determinare pregiudizi alla collettività interessata, sicché occorre adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui disciplinare gli interventi finalizzati al definitivo rientro nell'ordinario, da porre in essere mediante l'utilizzo degli strumenti previsti dalla normativa vigente;

Tenuto conto che la regione Siciliana ha chiesto di utilizzare per gli eventi calamitosi in questione le risorse finanziarie, annualità 2004 e 2005, del Fondo regionale di protezione civile di cui all'art. 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il che può essere consentito sulla base dell'ordinamento giuridico vigente, in considerazione del fatto che, venendo meno la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della medesima legge n. 225 del 1992, la situazione di criticità ancora in atto può essere ricompresa nella previsione di cui alla lettera *b)* della art. 2 della legge n. 225 del 1992;

Acquisita l'intesa della regione Siciliana in data 8 novembre 2005;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Siciliana è confermato, fino al 30 settembre 2006, Commissario delegato per fronteggiare la situazione di emergenza derivante dai fenomeni di dissesto idrogeologico verificatisi nei comuni di Alcara Li Fusi, San Fratello, San Salvatore di Fitalia, Longi, Cesarò, Galati Mamertino, Militello Rosmarino, San Marco D'Alunzio, Caronia, Mistretta, San Piero Patti, Capizzi, Librizzi, Naso, Piraino, Sinagra e Tortorici in provincia di Messina, assicurando continuità alle attività precedentemente poste in essere in regime straordinario, e provvedendo, in regime ordinario, all'attuazione ed al completamento degli interventi e delle opere già programmate per il superamento dell'emergenza, sulla base di quanto disposto dall'ordinanza di protezione civile citata in premessa.

2. Per il compimento delle iniziative di cui al comma 1, il Commissario provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie spettanti alla regione Siciliana e di cui al Fondo regionale di protezione civile previsto dall'art. 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, annualità 2004 e 2005, previo accertamento della ricorrenza dei presupposti richiesti dalla medesima legge.

Art. 2.

1. Per il più proficuo svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato può avvalersi, altresì, della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

Art. 3.

1. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza provvede utilizzando le risorse già al medesimo assegnate e di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 3305/2003 citata in premessa.

Art. 4.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.

Art. 5.

1. Il Dipartimento della protezione civile, è estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A11704

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 novembre 2005.

Riparto del fondo nazionale speciale per gli investimenti dell'anno 2004 di € 1.199.975,00.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Visto l'art. 42, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con il quale è stato attivato il fondo nazionale speciale per gli investimenti con i proventi di competenza dello Stato derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1973, n. 637 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che l'art. 42, comma 2, del citato decreto legislativo, destina detto fondo prioritariamente al finanziamento degli investimenti per la realizzazione di opere pubbliche nel territorio degli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'art. 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, come integrata dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito con modificazioni dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, e degli enti in gravissime condizioni di degrado;

Richiamato il decreto ministeriale datato 25 luglio 2000 (registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2000) con il quale sono stati fissati i parametri obiettivi volti ad individuare gli enti in gravissime condizioni di degrado;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2 del richiamato decreto ministeriale, la quota del 30% del fondo nazionale speciale per gli investimenti è destinata agli enti locali, la cui popolazione residente - secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi all'anno 2002 - non superi i 3.000 abitanti, che, a prescindere dalla graduatoria formata sulla base delle condizioni di degrado di cui al precedente capo della presente premessa, si trovino nella inderogabile necessità di finanziare interventi urgenti di preminente interesse locale per la realizzazione di opere pubbliche, i cui oneri non siano fronteggiabili dai medesimi enti con risorse proprie o autonomamente reperibili;

Considerato altresì, che l'art. 27, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha disposto la sospensione dell'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, fino alla riforma del sistema dei trasferimenti erariali;

Sentite ai sensi dell'art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM in data 10 novembre 2005;

Decreta:

Il fondo nazionale speciale per gli investimenti dell'anno 2004 è così ripartito:

1) agli enti locali - i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'art. 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, come integrato dal decreto-legge 31 maggio 1991,

n. 164, convertito con modificazioni dalla legge 22 luglio 1991, n. 221 - di seguito elencati e per gli importi a fianco specificati:

Comuni	Provincia	Finanziamento concesso
Briatico	Vibo Valentia	euro 35.000,00
Montecorvino Pugliano	Salerno	euro 36.000,00
Calanna	Reggio Calabria	euro 34.000,00
Canicattì	Agrigento	euro 34.000,00
Volla	Napoli	euro 40.000,00

2) agli enti locali in gravissime condizioni di degrado di seguito elencati e per gli importi a fianco specificati:

Comuni	Provincia	Finanziamento concesso
Fornelli	Isernia	euro 30.000,00
Pompu	Oristano	euro 29.000,00
Laterza	Taranto	euro 30.000,00
Monte San Martino	Macerata	euro 29.000,00
Pollutri	Chieti	euro 33.000,00
Caselle Lurani	Lodi	euro 29.000,00
Isola del Piano	Pesaro Urbino	euro 28.000,00
Sassano	Salerno	euro 29.000,00
Usellus	Oristano	euro 29.000,00
Bucciano	Benevento	euro 27.000,00
Cessaniti	Vibo Valentia	euro 29.000,00
Magliano Vetere	Salerno	euro 26.900,00
Moiano	Benevento	euro 24.000,00
Montaquila	Isernia	euro 26.200,00
Cerreto Grue	Alessandria	euro 26.000,00
Montefelcino	Pesaro Urbino	euro 29.000,00
Sant'Onofrio	Vibo Valentia	euro 29.000,00
Faicchio	Benevento	euro 25.100,00
Rose	Cosenza	euro 29.000,00
Francofonte	Siracusa	euro 29.000,00
Villa Celiera	Pescara	euro 29.000,00
Sinio	Cuneo	euro 27.100,00
San Martino di Finita	Cosenza	euro 29.318,00
Aprigliano	Cosenza	euro 29.100,00
Mirabella Imbaccari	Catania	euro 29.000,00
Jonadi	Vibo Valentia	euro 29.000,00
Verbicaro	Cosenza	euro 29.000,00
Castel Gabbiano	Cremona	euro 29.000,00
Vizzini	Catania	euro 15.000,00
Vizzini	Catania	euro 20.000,00
Celleno	Viterbo	euro 29.000,00
Curinga	Catanzaro	euro 29.000,00

3) agli enti locali di seguito elencati e secondo gli importi indicati, per interventi urgenti di preminente interesse locale per la realizzazione di opere pubbliche, i cui oneri non siano diversamente fronteggiabili dagli stessi comuni con altre risorse:

Comuni	Provincia	Finanziamento concesso
Florinas	Sassari	euro 15.500,00
Poggio San Marcello	Ancona	euro 12.000,00
Piobbico	Pesaro Urbino	euro 14.000,00
Ortezzano	Ascoli Piceno	euro 12.500,00
Bosco Marengo	Alessandria	euro 13.500,00
Salaparuta	Trapani	euro 13.500,00
Sestino	Arezzo	euro 12.000,00
Omignano	Salerno	euro 13.000,00
Rosello	Chieti	euro 13.000,00
Borbona	Rieti	euro 12.257,00

4) Si impegna la somma di € 1.199.975,00 imputata a carico dei fondi del capitolo 7235 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 2004 (Residui di lettera F).

L'Ufficio I Coordinamento e relazioni esterne e la Direzione centrale della finanza locale di questo Dipartimento sono incaricati, ciascuno per la propria competenza, dell'esecuzione del presente provvedimento.

Roma, 29 novembre 2005.

Il capo Dipartimento: MALINCONICO

05A11699

DECRETO 29 novembre 2005.

Riparto del fondo nazionale speciale per gli investimenti dell'anno 2004 di € 326.765,00.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Visto l'art. 42, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con il quale è stato attivato il fondo nazionale speciale per gli investimenti con i proventi di competenza dello Stato derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1973, n. 637 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che l'art. 42, comma 2, del citato decreto legislativo, destina detto fondo prioritariamente al finanziamento degli investimenti per la realizzazione di opere pubbliche nel territorio degli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'art. 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, come integrata dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito con modificazioni dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, e degli enti in gravissime condizioni di degrado;

Richiamato il decreto ministeriale datato 25 luglio 2000 (registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2000) con il quale sono stati fissati i parametri obiettivi volti ad individuare gli enti in gravissime condizioni di degrado;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2 del richiamato decreto ministeriale, la quota del 30% del fondo nazionale speciale per gli investimenti è destinata agli enti locali, la cui popolazione residente - secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi all'anno 2002 - non superi i 3.000 abitanti, che, a prescindere dalla graduatoria formata sulla base delle condizioni di degrado di cui al precedente capo della presente premessa, si trovino nella inderogabile necessità di finanziare interventi urgenti di preminente interesse locale per la realizzazione di opere pubbliche, i cui oneri non siano fronteggiabili dai medesimi enti con risorse proprie o autonomamente reperibili;

Considerato altresì, che l'art. 27, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha disposto la sospensione dell'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, fino alla riforma del sistema dei trasferimenti erariali;

Sentite ai sensi dell'art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM in data 10 novembre 2005;

Decreta:

Il fondo nazionale speciale per gli investimenti dell'anno 2004 è così ripartito a favore degli enti locali di seguito elencati e secondo gli importi indicati, per interventi urgenti di preminente interesse locale per la realizzazione di opere pubbliche, i cui oneri non siano diversamente fronteggiabili dagli stessi comuni con altre risorse:

Comuni	Provincia	Finanziamento concesso
Castelgrande	Potenza	euro 12.200,00
Valmozzola	Parma	euro 11.300,00
Militello Rosmarino	Messina	euro 13.000,00
Cicagna	Genova	euro 12.500,00
Ligonchio	Reggio Emilia	euro 12.000,00
Pornassio	Imperia	euro 12.000,00
Piozzo	Cuneo	euro 12.500,00
Lesa	Novara	euro 12.500,00
Seppiana	Verbania	euro 11.500,00
Belmonte Piceno	Ascoli Piceno	euro 11.000,00
Monteleone Sabino	Rieti	euro 12.265,00
Castelsantangelo sul Nera	Macerata	euro 12.000,00
Calvignano	Pavia	euro 12.000,00
Cerreto di Spoleto	Perugia	euro 14.000,00
Roccavivara	Campobasso	euro 11.500,00
Pereto	L'Aquila	euro 12.000,00
Smerillo	Ascoli Piceno	euro 10.500,00
Percile	Roma	euro 13.000,00
Bore	Parma	euro 12.000,00
Levice	Cuneo	euro 12.000,00
Arnara	Frosinone	euro 14.000,00
Gagliano Aterno	L'Aquila	euro 11.500,00
Chies d'Alpago	Belluno	euro 12.000,00
Ostana	Cuneo	euro 12.000,00
Selci	Rieti	euro 12.000,00
Maltignano	Ascoli Piceno	euro 12.100,00
Roccascalegna	Chieti	euro 11.400,00

L'onere complessivo di € 326.765,00 è imputato a carico dei fondi del capitolo 7235 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 2005.

L'Ufficio I coordinamento e relazioni esterne e la Direzione centrale della finanza locale di questo Dipartimento sono incaricati, ciascuno per la propria competenza, dell'esecuzione del presente provvedimento.

Roma, 29 novembre 2005

Il capo Dipartimento: MALINCONICO

05A11700

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 novembre 2005.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni, relativi all'emissione del 15 novembre 2005.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE SECONDA DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto n. 119229 del 7 novembre 2005, che ha disposto per il 15 novembre 2005 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 119229 del 7 novembre 2005 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 novembre 2005;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 novembre 2005 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a 365 giorni è risultato pari a 97,463.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, ammonta a € 101.493.517,52 per i titoli a 365 giorni con scadenza 15 novembre 2006.

A fronte delle predette spese, con successivo provvedimento, verrà assunto il relativo impegno per l'esercizio finanziario 2006.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a 365 giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 97,703 ed a 96,511.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2005

Il direttore: CANNATA

05A11686

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 novembre 2005.

Annullamento dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario «Kohinor 200 SL», registrato al n. 12812.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita

di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti e in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del 20 ottobre 2005 con il quale è stato registrato al n. 12812 il prodotto fitosanitario denominato Kohinor 200 SL a nome dell'impresa Makhteshim Agan Italia Srl, con sede legale in via G. Verdi, 12 - 24121 Bergamo;

Rilevato che l'impresa in questione aveva chiesto l'autorizzazione del prodotto medesimo come nuova registrazione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290;

Considerato che il prodotto fitosanitario Kohinor 200 SL è stato erroneamente registrato secondo le procedure semplificate applicabili a prodotti fitosanitari uguali ad altri già registrati, procedure previste dal decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 e dall'art. 10 del citato decreto n. 290/2001;

Ritenuto di dover annullare la registrazione n. 12812 del 20 ottobre 2005 relativa al prodotto fitosanitario Kohinor 200 SL in quanto è stata eseguita una procedura non conforme a quanto richiesto dall'impresa medesima;

Decreta:

È annullata la registrazione n. 12812 del 20 ottobre 2005, relativa al prodotto fitosanitario denominato Kohinor 200 SL a nome dell'Impresa Makhteshim Agan Italia Srl, con sede legale in via G. Verdi, 12 - 24121 Bergamo, per le motivazioni indicate in premessa.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 25 novembre 2005

Il direttore generale: MARABELLI

05A11601

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 30 settembre 2005.

Abolizione del biglietto per l'ingresso nel Castello di Gambatesa e nel Castello Pandone di Venafro.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002, concernente la costituzione del Comitato biglietti ingresso musei;

Vista la nota n. 2583 del 30 giugno 2005, con la quale la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggio e per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico di Campobasso ha proposto la abolizione del biglietto d'ingresso nei Castelli di Gambatesa (Campobasso) e Venafro (Isernia), pari a 2,00 euro per ciascuna sede;

Considerate le motivazioni addotte dalla Soprintendenza competente che ritiene antieconomica l'applicazione dei biglietti in argomento, dati gli oneri sostenuti per la gestione della biglietteria in relazione agli incassi registrati nel periodo 2004/2005;

Sentito il Comitato biglietti ingresso musei che nella riunione del 28 settembre 2005 ha espresso parere favorevole alla proposta;

Decreta:

È abolito il biglietto di 2,00 euro per l'ingresso nel Castello di Gambatesa (Campobasso) e nel Castello Pandone di Venafro (Isernia) per le motivazioni citate in premessa.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 30 settembre 2005

Il capo Dipartimento: SICILIA

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 315

05A11596

DECRETO 30 settembre 2005.

Istituzione di un biglietto integrato per l'ingresso alla Pinacoteca nazionale di Ferrara, in occasione della mostra «Corot. Natura emozione ricordo».

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002, concernente la costituzione del Comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Viste le note n. 1408 del 19 luglio 2005 e n. 3026 del 26 settembre 2005, con le quali la Soprintendenza per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico di Bologna ha comunicato che dal 9 ottobre 2005 all'8 gennaio 2006, presso Palazzo dei Diamanti a Ferrara, nella sede della galleria d'arte moderna e contemporanea di Ferrara si svolgerà la mostra dedicata a «Corot. Natura emozione ricordo»;

Considerata la proposta — in occasione di tale evento — di valorizzare anche la Pinacoteca nazionale che ha sede nel medesimo edificio, proponendo un percorso di visita integrato con la mostra, mediante istituzione di un apposito biglietto di 9,00 euro, fermo restando il biglietto di 4,00 euro (ridotto di 2,00 euro) per l'ingresso nella sola Pinacoteca;

Sentito il Comitato per i biglietti ingresso musei che nella riunione del 28 settembre 2005 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

In occasione della mostra dedicata a «Corot. Natura emozione ricordo» che si svolgerà dal 9 ottobre 2005 all'8 gennaio 2006 presso Palazzo dei Diamanti a Ferrara, sede della Galleria d'arte moderna e contemporanea, che ospiterà la mostra e della Pinacoteca nazionale, è istituito un biglietto integrato di 9 euro per la visita della mostra e della Pinacoteca stessa.

Le modalità di ripartizione degli introiti sono stabiliti in convenzione con il concessionario responsabile della gestione organizzativa della mostra.

Resta in vigore il biglietto di 4,00 euro (ridotto di 2,00 euro) per l'ingresso nella sola Pinacoteca nazionale di Ferrara.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 30 settembre 2005

Il capo Dipartimento: SICILIA

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2005
Uffico controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 313

05A11597

DECRETO 30 settembre 2005.

Aumento del biglietto integrato istituito con d.c.d. 2 agosto 2005 per l'ingresso al museo Argenti, Porcellane e Giardino di Boboli di Firenze, in occasione della mostra «Mythologica et Erotica».

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002, concernente la costituzione del Comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Visto il D.C.D. 2 agosto 2005 con il quale è stato istituito un biglietto integrato di 6,00 euro (ridotto di 3,00 euro) per l'ingresso nel museo degli Argenti, Porcellane e Boboli di Firenze, in occasione della mostra «Mythologica et Erotica» in svolgimento dal 1º ottobre 2005 al 15 maggio 2006;

Vista la nota n. 14647 del 27 settembre 2005 con la quale la Soprintendenza speciale per il polo museale fiorentino comunica che in esecuzione della convenzione sottoscritta il 23 giugno 1998 tra l'Ufficio del territorio di Firenze e la Fondazione parco monumentale Bardini il percorso di visita comprendente Palazzo Pitti e Boboli viene integrato con il giardino Bardini «allo scopo di realizzare un percorso continuo ed unitario da Palazzo Mozzi a Palazzo Pitti, tramite il Forte S. Giorgio o Belvedere e le sue pertinenze»;

Considerato che l'inaugurazione del nuovo percorso espositivo è fissato al primo ottobre 2005, coincidente con l'inizio della mostra «Mythologica et Erotica» sopra descritta e tenuto conto in particolare della richiesta di aumentare il biglietto integrato a 7,00 euro (ridotto 3,50) per l'ampliamento del percorso espositivo in argomento;

Considerata la disponibilità del concessionario dei servizi aggiuntivi ad accollarsi le spese per l'organizzazione e la gestione del percorso integrato Argenti - Giardino Boboli - Giardino Bardini e che la differenza di un euro, derivante dall'aumento proposto del biglietto integrato di 7,00 euro venga introitata dal concessionario stesso quale rimborso spese sostenute per la realizzazione del progetto in argomento fino al termine della mostra in svolgimento nel Museo argenti, fissata al 15 maggio 2006;

Sentito il Comitato per i biglietti di ingresso musei, che nella riunione del 28 settembre 2005 ha espresso parere favorevole;

Considerata la necessità di accogliere la richiesta in argomento;

Decreta:

Il biglietto integrato di 6,00 euro (ridotto di 3,00 euro) istituito con D.C.D. 2 agosto 2005 per l'ingresso nel Museo Argenti, Porcellane e Giardino di Boboli di Firenze — in occasione della Mostra «Mythologica et Erotica» che si svolgerà dal 1º ottobre 2005 al 15 maggio 2006 — è aumentato a 7,00 euro (ridotto di 3,50) in considerazione dell'ampliamento del percorso espositivo comprendente il Giardino Bardini, in esecuzione della convenzione citata in premessa.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 30 settembre 2005

Il capo Dipartimento: SICILIA

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 314

05A11598

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 15 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Assistenza 2000 Società cooperativa sociale», in Rivarolo Canavese, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Assistenza 2000 Società cooperativa sociale», con sede in Rivarolo Canavese (Torino), costituita in data 7 dicembre 1999 con atto a rogito del notaio dott. Ansalone Maria Pia di Torino, n. REA 29427, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Blua Clara, nata a Cuneo il 2 luglio 1961, con studio in Torino, corso Ferrucci n. 27, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11589

DECRETO 15 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Futuro Verde», in Castelfiorentino, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Futuro Verde», con sede in Castelfiorentino (Firenze), costituita in data 29 novembre 1999 con atto a rogito del notaio dott. Bartoletti Stella di Certaldo (Firenze), n. REA n. 511607, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Bevilacqua Carlo, nato a Firenze il 14 ottobre 1949, con studio in Firenze, via dei Mille n. 75, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11590

DECRETO 15 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Sociale Astra - Società cooperativa sociale a r.l.», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Sociale Astra» - Società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Firenze, costituita in data 25 gennaio 1996 con atto a rogito del notaio dott. Galvani Maria Pia di Firenze, R.E.A. n. 473504, è sciolta d'uffico ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Bevilacqua Carlo, nato a Firenze il 14 ottobre 1949, con studio in Firenze, via dei Mille n. 75, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11591

DECRETO 15 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Euro 2000», in Grugliasco, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1

La società cooperativa «Euro 2000», con sede in Grugliasco (Torino), costituita in data 16 luglio 1997 con atto a rogito del notaio dott. Travostino Mario di Torino, R.E.A. n. 888232, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Blua Clara, nata a Cuneo il 2 luglio 1961, con studio in Torino, corso Ferrucci n. 27, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11592

DECRETO 15 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Celeste - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Celeste - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata» con sede in Firenze, costituita in data 22 febbraio 2001 con atto a rogito del notaio dott. Beltrandi Carlo di Firenze, R.E.A. n. 520221, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Bevilacqua Carlo, nato a Firenze il 14 ottobre 1949, con studio in Firenze, via dei Mille n. 75, ne è nominato commissario liquidatore;

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11593

DECRETO 15 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Piccola società cooperativa Realimpresa», in Venaria, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Piccola società cooperativa Realimpresa», con sede in Venaria (Torino), costituita in data 16 marzo 1999 con atto a rogito del notaio dott. Bertani Paolo di Torino, R.E.A. n. 74811, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Blua Clara, nata a Cuneo il 2 luglio 1961, con studio in Torino, corso Ferrucci n. 27, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11594

DECRETO 25 novembre 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società «MEC Graphipoint - Società cooperativa di produzione e lavoro», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 24 febbraio 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «MEC Graphipoint - Società cooperativa di produzione e lavoro», con sede in Roma (codice

fiscale 05317571007) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Mario Luciano Crea, nato a Taurianova (Reggio Calabria) il 10 dicembre 1966, domiciliato in Roma, via Paolo Emilio n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Roma, 25 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11691

DECRETO 25 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Grafton 9 - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Bologna, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Grafon 9 - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Bologna, costituita in data 7 luglio 1992 con atto a rogito del notaio dott. Stame Federico di Bologna, n. 343711 R.E.A., è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Labate Laura Dora, nata a Reggio Calabria il 10 luglio 1963, con studio in Reggio Calabria, via Cavour n. 19, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11694

DECRETO 25 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Attività, personalità integrazione - Società cooperativa sociale a r.l. (ONLUS) - A.P.I. CSARL», in Ro, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Attività, personalità, integrazione - Società cooperativa sociale a r.l. (ONLUS) - A.P.I. CSARL» con sede in Ro (Ferrara), costituita in data 14 settembre 2001 con atto a rogito del notaio dott. Maisto Severo di Ferrara, n. 176402 R.E.A., è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Labate Laura Dora, nata a Reggio Calabria il 10 luglio 1963, con studio in Reggio Calabria, via Cavour n. 19, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11695

DECRETO 25 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Copexpress - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Pieve di Cento, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Copexpress - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Pieve di Cento (Bologna), costituita in data 25 gennaio 2002 con atto a rogito del notaio dott. Fassò Federico di Bologna, n. 423507 R.E.A., è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Labate Laura Dora, nata a Reggio Calabria il 10 luglio 1963, con studio in Reggio Calabria, via Cavour n. 19, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11696

DECRETO 25 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Fa.Tra. - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in S. Giovanni in Persiceto, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione. generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Fa.Tra. - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in S. Giovanni in Persiceto (Bologna), costituita in data 10 febbraio 1998 con a rogito del notaio dott. Guglielmi Anna di Crevalcore (Bologna), n. 395070 R.E.A., è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Fulco Maria Teresa, nata a Reggio Calabria il 19 febbraio 1963, con studio in Roma, via Xiemenes n. 25, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11697

DECRETO 25 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Fatracop - Soc. coop. a r.l.», in Fiumicino, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori.

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Fatracop - Soc. coop. a r.l.» con sede in Fiumicino (Roma), costituita in data 9 dicembre 1995 con atto a rogito del notaio dott. Spagnoletto Pacifico di Casperia (Rieti), R.E.A. n. 827371, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Crea Mario Luciano nato a Taurianova il 10 dicembre 1966, domiciliato in Roma, via Paolo Emilio n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11698

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 23 novembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno, per la chiusura anticipata dello sportello alle ore 11,30 il giorno 11 novembre 2005, per un'assemblea sindacale del personale di comparto.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 23 novembre 2005

Il direttore regionale: DI IORIO

05A11653

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 23 novembre 2005.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti clorpromazina, levomepromazina, promazina, dixirazina, flufenazina, perfenazina, trifluoperazina, proclorperazina, periciazina, aloperidolo, pipamperone, bromperidolo, droperidolo, benperidolo, zuclopentixolo, pimozide, clozapina, quetiapina, sulpiride, sultopride, tiapride, amisulpride, veralipride, levosulpride, risperidone, clotiapina.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'AIFA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 concernente la classificazione dei medicinali ai fini della loro fornitura;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il parere del Pharmacovigilance Working Party del Comitato per i medicinali ad uso umano dell'Agenzia europea dei medicinali reso nell'ottobre 2005, relativo al rischio di accidenti cerebrovascolari in pazienti con demenza trattati con antipsicotici;

Visto il parere della sottocommissione di farmacovigilanza del 14 novembre 2005;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità medicinali contenenti le sostanze attive clorpromazina, levomepromazina, promazina, dixirazina, flufenazina, perfenazina, trifluoperazina, proclorperazina, periciazina, aloperidolo, pipamperone, bromperidolo, droperidolo, benperidolo, zuclopentixolo, pimozide, clozapina, quetiapina, sulpiride, sultopride, tiapride, amisulpride, veralipride, levosulpride, risperidone, clotiapina;

Determina:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti le sostanze attive: clorpromazina, levomepromazina, promazina, dixirazina, flufenazina, perfenazina, trifluoperazina, proclorperazina, periciazina, aloperidolo, pipamperone, bromperidolo, droperidolo, benperidolo, zuclopentixolo, pimozide, clozapina, quetiapina, sulpiride, sultopride, tiapride, amisulpride, veralipride, levosulpride, risperidone o clotiapina di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato *I* che costituisce parte della presente determina.

2. Le modifiche di cui al comma 1, che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale, dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e dal primo lotto rilasciato successivamente all'entrata in vigore della presente determina per il foglio illustrativo.

3. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti le sostanze attive: clorpromazina, levomepromazina, promazina, dixirazina, flufenazina, perfenazina, trifluoperazina, proclorperazina, periciazina, aloperidolo, pipamperone, bromperidolo, droperidolo, benperidolo, zuclopentixolo, pimozide, clozapina, quetiapina, sulpiride, sultopride, tiapride, amisulpride, veralipride, levosulpride, risperidone o clotiapina, autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore della presente determina, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato *I* della presente determina.

La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2005

Il dirigente: ROSSI

ALLEGATO *I*

SEZIONE 4.4
AVVERTENZE SPECIALI E PRECAUZIONI PER L'USO

In studi clinici randomizzati *versus* placebo condotti in una popolazione di pazienti con demenza trattati con alcuni antipsicotici atipici è stato osservato un aumento di circa tre volte del rischio di eventi cerebrovascolari. Il meccanismo di tale aumento del rischio non è noto. Non può essere escluso un aumento del rischio per altri antipsicotici o in altre popolazioni di pazienti. «Nome di fantasia» deve essere usato con cautela in pazienti con fattori di rischio per stroke.

05A11692

DETERMINAZIONE 23 novembre 2005.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti il principio attivo risperidone.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'AIFA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 concernente la classificazione dei medicinali ai fini della loro fornitura;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il parere del Pharmacovigilance Working Party del Comitato per i medicinali ad uso umano dell'Agenzia europea dei medicinali reso nel settembre 2005 e relativo all'aumento di mortalità in pazienti anziani con demenza trattati con risperidone e furosemide;

Visto il parere della sottocommissione di farmacovigilanza del 14 novembre 2005;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità medicinali contenenti come principio attivo risperidone;

Determina:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale contenenti la sostanza attiva risperidone, di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato *I* che costituisce parte della presente determina.

2. Le modifiche di cui al comma 1, che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale, dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e dal primo lotto rilasciato successivamente all'entrata in vigore della presente determina per il foglio illustrativo.

3. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti risperidone autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato *I* della presente determina.

La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2005

Il dirigente: ROSSI

ALLEGATO *I*

SEZIONE 4.4.
SPECIALI AVVERTENZE E PRECAUZIONI PER L'USO

Pazienti anziani con demenza.

In una metanalisi di diciassette studi clinici controllati con antipsicotici atipici, incluso risperidone, è stato dimostrato un aumento di mortalità, rispetto al placebo, in pazienti anziani con demenza trattati con antipsicotici atipici. In studi clinici controllati *versus* placebo, condotti con risperidone in pazienti anziani con demenza, è stata osservata un'incidenza di mortalità del 4% nei pazienti trattati con risperidone rispetto a 3.1 nei pazienti che avevano ricevuto il placebo. L'età media dei pazienti deceduti era di 86 anni (67-100).

In questi studi, il trattamento con furosemide e risperidone è stato associato ad una maggiore incidenza di mortalità rispetto al trattamento con risperidone o furosemide da soli. Tuttavia, il meccanismo di tale interazione non è chiaro. L'uso concomitante di risperidone con altri diuretici (principalmente diuretici tiazidici utilizzati a basse dosi), non è stato associato con simili osservazioni.

Non sono stati identificati elementi comuni tra i casi fatali. Tuttavia, bisogna osservare cautela e considerare i rischi e i benefici derivanti dal trattamento combinato con risperidone e furosemide, o derivanti dalla somministrazione congiunta di risperidone con altri diuretici potenti, prima di decidere se effettuare il trattamento.

Indipendentemente dal trattamento, la disidratazione è un noto fattore di rischio per l'aumento di mortalità e dovrebbe, perciò, essere attentamente evitata nei pazienti anziani con demenza.

05A11693

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 2 dicembre 2005.

Autorizzazione alla Assicuratrice Milanese S.p.a., con sede in Modena, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni, di cui al punto *A)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. (Provvedimento n. 2396).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1988 con il quale Assicuratrice Milanese S.p.a., con sede in Modena, viale Autodromo n. 206-210, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni;

Viste le istanze in data 2 e 3 maggio 2005 con le quali Assicuratrice Milanese S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa rispettivamente nei rami 10. R.C.Auto e 12. R.C.Natanti e nel ramo 18. Assistenza di cui al punto *A)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 25 novembre 2005;

Considerato che il programma di attività e la relazione tecnica presentati da Assicuratrice Milanese S.p.a. soddisfano le condizioni di accesso indicate negli articoli 12, 14 e 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio dell'Istituto, nella seduta del 30 novembre 2005;

Dispone:

La Assicuratrice Milanese S.p.a., con sede in Modena, viale Autodromo n. 206-210, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 10. R.C.Auto, 12. R.C.Natanti e 18. Assistenza di cui al punto *A)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2005

Il presidente: GIANNINI

05A11701

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA

CIRCOLARE 7 novembre 2005, n. **3/2005.**

Imprese editrici di quotidiani e periodici - Imprese editrici di libri - Credito d'imposta per acquisto di carta, legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 484.

L'art. 1, comma 484, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge finanziaria 2005), ha esteso le disposizioni di cui all'art. 4, commi da 181 a 186, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, (legge finanziaria 2004), alle spese sostenute per la carta acquistata e utilizzata nell'anno 2005.

Pertanto, anche per l'anno 2005, si ritiene utile fornire alle imprese interessate alcuni chiarimenti.

1. *(Disposizioni di attuazione)*. Poiché le richiamate disposizioni di cui all'art. 1, comma 484, della legge n. 311 del 2004 si limitano ad estendere l'ambito temporale di applicazione delle precedenti norme agevolative, per quanto riguarda le modalità di riconoscimento del credito di imposta si rimanda alle disposizioni contenute nel regolamento di attuazione adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2004, n. 318, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 2005.

2. *(Termine per la presentazione delle domande)*. Il termine per la presentazione delle domande per l'anno 2005, da inviare con le modalità fissate secondo il citato regolamento n. 318 del 2004, decorre dal 2 gennaio al 31 gennaio 2006.

3. *(Certificazione del bilancio)*. Relativamente all'obbligo di presentazione del bilancio certificato, di cui all'art. 4, comma 182, della legge n. 350 del 2003, resta confermato, per le società quotate in Borsa, l'obbligo di certificazione del bilancio ai sensi della disciplina civilistica. Tutte le altre imprese editrici richiedenti l'ammissione al beneficio, ivi comprese quelle di libri, a condizione che non si tratti, ovviamente, di società quotate in Borsa, potranno sottoporre a certificazione, sempre da parte di una società di revisione iscritta all'apposito albo tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), i soli costi sostenuti per l'acquisto della carta utilizzata nell'esercizio 2005, in luogo dell'intero bilancio.

4. *(Allegati)*. Si ritiene utile fornire in allegato lo schema della domanda di ammissione per l'anno 2005 (Allegato *A*) e quello della relativa dichiarazione sostitutiva (Allegato *B*).

Roma, 7 novembre 2005

Il capo del Dipartimento: MASI

ALLEGATO *A*

DOMANDA DA INVIARSI **IN BOLLO** ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO ENTRO E NON OLTRE IL 31 GENNAIO 2006

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per l'informazione e l'editoria
Ufficio studi e per lo sviluppo e l'innovazione
dell'editoria e dei prodotti editoriali
Via Boncompagni, n. 15 - 00187 Roma

Il/La sottoscritto/a ... nato/a a ... il ... , in qualità di legale rappresentante dell'impresa ... con sede in ... , via ... n. ... cap ... , C.F. / P. IVA ... , iscritta al n. ... del Registro degli operatori di comunicazione[1]

CHIEDE

di usufruire del credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 484, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l'importo di Euro ....

A tal fine dichiara di impegnarsi a presentare, entro trenta giorni dall'approvazione, il bilancio certificato da una società di revisione iscritta all'Albo Speciale tenuto dalla Consob, dal quale risulti in modo evidenziato la spesa sostenuta per l'acquisto della carta detraibile ai sensi della normativa citata.[2]

ovvero, per le imprese editrici che non siano società quotate in Borsa:

A tal fine dichiara di impegnarsi a presentare la certificazione dei soli costi sostenuti nell'anno 2005 per l'acquisto della carta detraibile ai sensi della normativa citata, resa da una società di revisione iscritta all'Albo Speciale tenuto dalla Consob

Allega, altresì, la prescritta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

(Data)

Firma del legale rappresentante

---

[1] Indicazione richiesta esclusivamente per le imprese editrici di quotidiani e periodici; non richiesta per le imprese editrici soltanto di libri.
Le imprese editrici di quotidiani e periodici che hanno presentato domanda di iscrizione al ROC, che non sia stata ancora accolta, possono limitarsi a comunicare la data di presentazione della domanda.

[2] Le imprese il cui esercizio non coincide con l'anno solare possono richiedere la concessione del credito di imposta per la spesa sostenuta per l'acquisto della carta nel corso del 2005 presentando il bilancio certificato relativo all'esercizio 2004/2005 (con l'indicazione della carta acquistata e consumata nel 2005) e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la spesa sostenuta a tal fine nel periodo dell'anno non coperto dal bilancio, riservandosi di presentare alla chiusura dell'esercizio 2005/2006 il relativo bilancio certificato che comprovi quanto attestato con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

ALLEGATO *B*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 47, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)[1]

Il/La sottoscritto/a ... nato/a ... a ... il ... , residente a ... , in via ... n. ... , in qualità di legale rappresentante dell'impresa ... con sede in ... via ... n. ... cap ... , consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, richiamate all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, prevista dall'articolo 75 dello stesso D.P.R.,

DICHIARA

a) che le spese sostenute per l'acquisto della carta nell'anno 2005, risultanti dalle fatture indicate in apposito elenco allegato alla domanda, ammontano complessivamente a Euro ... ;

b) che l'importo complessivo della spesa agevolabile, sostenuta nell'anno 2005 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate e dei libri editi, è pari a Euro ... ;

c) che le spese sostenute per l'acquisto della carta nell'anno 2005, per le quali si richiede l'agevolazione, sono relative alla carta utilizzata per la stampa di prodotti editoriali non espressamente esclusi;

d) che l'impresa, in quanto editrice soltanto di libri, non è soggetta all'iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione[2];

e) che la spesa per la carta si riferisce a pubblicazioni in lingua italiana o di minoranze linguistiche a questa equiparate dalla normativa vigente;

f) che l'impresa non ha ricevuto alcun aiuto attraverso altri regimi locali, regionali, nazionali o comunitari per coprire gli stessi costi ammissibili.

(Data)

Firma del legale rappresentante

[1] Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, la fotocopia di un documento di identità del dichiarante.

[2] Solo per le imprese editrici di libri.

05A11652

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 6 dicembre 2005

Dollaro USA	1,1783
Yen	142,64
Lira cipriota	0,5734
Corona ceca	28,941
Corona danese	7,4504
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67905
Fiorino ungherese	252,79
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6971
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8313
Corona svedese	9,3862
Tallero sloveno	239,54
Corona slovacca	37,795
Franco svizzero	1,5410
Corona islandese	76,26
Corona norvegese	7,8750
Lev bulgaro	1,9561
Kuna croata	7,3925
Nuovo leu romeno	3,6560
Rublo russo	34,0670
Nuova lira turca	1,5961
Dollaro australiano	1,5644
Dollaro canadese	1,3607
Yuan cinese	9,5183
Dollaro di Hong Kong	9,1366
Rupia indonesiana	11694,63
Won sudcoreano	1218,72
Ringgit malese	4,4547
Dollaro neozelandese	1,6417
Peso filippino	63,534
Dollaro di Singapore	1,9876
Baht tailandese	48,744
Rand sudafricano	7,4248

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

05A11746

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario

Provvedimenti n. 252-253 del 18 novembre 2005

Medicinali per uso veterinario:

1) SALICIL MIX - Industria Italiana Integratori - Trei S.p.a. - Modena:

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103323010;

2) GANADOL POLVERE - Fatro S.p.a. - Ozzano Emilia:

busta da 1 kg - A.I.C. n. 102372012;

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102372024;

barattolo da 3 kg - A.I.C. n. 102372036.

Modifica regime di dispensazione.

I medicinali veterinari sopraindicati devono essere posti in commercio con il seguente regime di dispensazione: «da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile».

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro 180 giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11563

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis ND Clone 30».

Provvedimento n. 254 del 21 novembre 2005

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica: NOBILIS ND CLONE 30 vaccino vivo contro la pseudopeste aviare - A.I.C. n. 101871.

Titolare A.I.C.: Inetervet International B.V. sita in Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l. con sede in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi 7, codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo II.

Si autorizza l'aggiunta del seguente sito alternativo per il controllo qualità del prodotto finito: Laboratorios Intervet S.A. Salamanca (Spagna).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11562

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario

Decreto n. 83 del 25 novembre 2005

La titolarità dei medicinali veterinari:

FRISKIES SUPER SHAMPOO ANTIPARASSITARIO PER CANI: flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103152017;

K.O. SUPER SHAMPOO ANTIPARASSITARIO PER CANI: flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103288015;

FRISKIES POLVERE ANTIPARASSITARIA PER GATTI: flacone da 100 g - A.I.C. n. 103154011;

K.O. SPRAY ANTIPARASSITARIO AD AZIONE RAPIDA PER UCCELLINI: bomboletta da 200 ml - A.I.C. n. 103163010;

FRISKIES SPRAY ANTIPARASSITARIO PER CANI: bomboletta da 200 g - A.I.C. n. 103156016;

fino ad ora registrati a nome della società Nestlè Purina Petcare Italia S.p.a. di Castiglione delle stiviere (Mantova) è ora trasferita alla società Cicieffe S.r.l. di Fornovo San Giovanni (Bergamo), via Provinciale, 13.

La produzione verrà effettuata: presso la propria officina per i prodotti «Friskies super shampoo antiparassitario per cani», «K.O. super shampoo antiparassitario per cani», «Friskies polvere antiparassitaria per gatti», situata a Fornovo San Giovanni (Bergamo), via Provinciale, 13 e presso l'officina Tosvar S.r.l. situata a Pozzo d'Adda

(Milano), via del Lavoro, 10, per i prodotti «K.O. spray antiparassitario ad azione rapida per uccellini» e «Friskies spray antiparassitario per cani».

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11561

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Betamox La»

Provvedimento n. 255 del 25 novembre 2005

Medicinale veterinario BETAMOX LA.

Richiesta di immissione in commercio di una nuova confezione flacone da 500 ml.

Confezioni:

flacone multidose in vetrotipo I da 100 ml con tappo perforabile - A.I.C. n. 102806015;

flacone multidose in vetrotipo I da 250 ml con tappo perforabile - A.I.C. n. 102806027.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratoire Ltd, Station Works Camlough Road, Newry Co Down BT35 6JP (Irl Nord).

Rappresentante per la vendita: VAAS industria chimica farmaceutica S.r.l., Capocolle di Bertinoro (FC).

È autorizzata l'immissione in commercio di una nuova confezione:

flacone multidose in vetrotipo I da 500 ml con tappo perforabile - A.I.C. n. 102806039.

Validità: se correttamente conservato due anni.

Validità dopo la prima apertura 28 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro 180 giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11560

Revoca su rinuncia della ditta Bayer S.p.a., in Milano, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del presidio medico chirurgico denominato «Dimanin R».

Estratto del decreto DGFDM-VII/560 del 24 novembre 2005

È revocata, su rinuncia della ditta Bayer S.p.a., con sede in Milano, viale Certosa n. 130, codice fiscale 05849130157, l'autorizzazione all'immissione in commercio del presidio medico chirurgico denominato DIMANIN R reg. n. 6126 ed attualmente registrato a nome della citata ditta.

05A11602

Rettifiche ed integrazioni all'elenco dei medicinali per uso veterinario registrati al 1º gennaio 2000 cui sono attribuiti i tempi di sospensione cautelativi, previsti dall'articolo 4 del decreto ministeriale 4 marzo 2005

Successivamente alla pubblicazione dei comunicati di questo Ministero nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 2005 (S.O. n. 137) e n. 216 del 16 settembre 2005, sono state evidenziate ulteriori variazioni da apportare agli elenchi in essi contenute; tali variazioni vanno a sostituire o ad integrare le corrispondenti parti precedentemente pubblicate.

I tempi di sospensione cautelativi indicati devono essere applicati dai medici veterinari all'atto della prescrizione; le aziende interessate devono immettere nel circuito commerciale confezioni con stampati conformi al presente elenco.

Elenco delle aziende citate nel presente comunicato:

Adisseo; Chemicals Laif; Chemifarma;
Dox-Al; Intervet International; Izo;
Pagnini; Vetem Tecnica; Virbac.

Azienda: ADISSEO FILOZOO s.r.l.

Nome prodotto	Principio attivo	Forma farmaceutica	Confezioni autorizzate	N° di A.I.C.	Data reg. o ultimo provv.to	Specie autorizzate	Tempi di Sospensione Autorizzati	Tempi di Sospensione Cautelativi
SULFADIMETOSSINA 10% + TRIMETOPRIM 2%	Sulfadimetossina Trimetoprim	Liquido	Tanica 1 kg Tanica 5 kg Tanica 10 kg	102688013 102688025 102688037	05.07.99	Vitelli da latte Suini Polli da carne	Carne 16 gg Carne 18 gg Carne 18 gg	30 giorni 32 giorni 25 giorni

Azienda: CHEMICALS LAIF s.r.l.

Nome prodotto	Principio attivo	Forma farmaceutica	Confezioni autorizzate	N° di A.I.C.	Data reg. o ultimo provv.to	Specie autorizzate	Tempi di sospensione autorizzati	Tempi Sospensione Cautelativi
SPIRAMICIN 200	Spiramicina	Polvere solubile	1 kg 5 kg	103392015 103392027	24.10.2002	Suini Polli da carne	Carne 10 gg Carne 10 gg	20 giorni 15 giorni
SPIRAMICINA 20% CHEMICAL LAIF	Spiramicina	Polvere solubile	5 kg 10 kg	103397016 103397028	24.10.2002	Vitelli da latte Suini Polli da carne	Carne 24 gg Carne 10 gg Carne 10 gg	38 giorni 20 giorni 15 giorni
TETRAZOO	Ossitetraciclina	Polvere	5 kg 1 kg 20 kg	102755016 102755028 102755030	14.02.2000	Pesci	30 giorni	37 giorni

Azienda: CHEMIFARMA S.p.A.

Nome prodotto	Principio attivo	Forma farmaceutica	Confezioni autorizzate	N° di A.I.C.	Data reg.ne o ultimo provv.to	Specie autorizzate	Tempi di Sospensione Autorizzati	Tempi Sospensione Cautelativi
CLORTETRACICLINA 20%	Clortetraciclina cloridrato	Polvere solubile	1 kg 5 kg	102536012 102536024	14.06.2004	Broilers Ovaiole	Carne 3 gg Uova 2 gg	6 giorni 5 giorni
AMPROLIUM 25%	Amprolium	Soluzione	100 g 1 kg 5 kg	10256023 10256047 10256011	25.09.2002	Broilers Ovaiole	Carne 3 gg Uova 10 gg	DA NON APPLICARE

Azienda: DOX-AL ITALIA S.p.A.

Nome prodotto	Principio attivo	Forma farmaceutica	Confezioni autorizzate	Numero A.I.C.	Data reg.ne o ultimo provv.to	Specie autorizzate	Tempi di Sospensione Autorizzati	Tempi di Sospensione Cautelativi
AMPLITAL PREMIX	Ampicillina triidrato	Polvere	Sacco 25 kg	102497017	09.12.1993	Vitelli Suini 60 kg	Carne 7 gg Carne 7 gg	14 giorni 14 giorni
TRIMEDIAZINE 15 Premix	Trimetoprim + Sulfadiazina	Polvere	Sacco 25 kg	102496039	04.10.1996	Broilers Suini Tacchini	Carne 1 gg Carne 7 gg Carne 3 gg	4 giorni 14 giorni 6 giorni

Azienda: INTERVET INTERNATIONAL S.r.l.

Nome prodotto	Principio attivo	Forma farmaceutica	Confezioni autorizzate	N° di A.I.C.	Data reg.ne o ultimo provv.to	Specie autorizzate	Tempi di Sospensione Autorizzati	Tempi Sospensione Cautelativi
VETALGIN	Metamizolo sodico	Soluzione iniettabile	5 x 20 ml 1 x 100 ml 5 x 100 ml	100239045 100239058 100239060	01.04.1955	Equini,caprini	Carne i.m. 15 gg Carne e.v. 9 gg	i.m. 29 giorni e.v. 18 giorni **Il latte degli animali trattati non può essere destinato al consumo umano**

Azienda: IZO S.p.A.

Nome prodotto	Principio attivo	Forma farmaceutica	Confezioni autorizzate	N° di A.I.C.	Specie autorizzate	Data reg.ne o ultimo provv.to	Tempi di Sospensione Autorizzati	Tempi di Sospensione Cautelativi
AMPIXIL	Ampicillina sale sodico	Polvere iniettabile Polvere orale	20g/100 ml 100 g/100 ml 500 g	102413010 102413022 102413034	Suini,bovini Suini	28/5/1998 28/5/1998 28/05/1998	Carne 4 gg Carne 4 gg	Carne 9 gg Carne 9 gg
BIOCILLINA	Cloxacillina benzatina, amoxicillina triidrata	Sospensione iniettabile	100 ml 250 ml	102003011 102003023	Bovini	18/10/2000	Carne 21 gg	Carne 35 gg
DAIMETON 20%	Sulfamonometossina sale sodico	Soluzione iniettabile	100 ml 250 ml	102007010 102007034	Bovini Suini Equini Polli,tacchini	14/03/1997	Carne 12 gg Latte 48 ore Carne 8 gg Carne 21 gg Carne 21 gg	Carne 24 gg Latte 5 gg Carne 16 gg Carne 35 gg Carne 28 gg

Nome prodotto	Principio attivo	Forma farmaceutica	Confezioni autorizzate	N° di A.I.C.	Specie autorizzate	Data reg.ne o ultimo provv.to	Tempi di Sospensione Autorizzati	Tempi di Sospensione Cautelativi
DAIMETON 40%	Sulfamonometossina sale sodico	Soluzione iniettabile	100 ml 250 ml 500 ml	102007061 102007046 102007073	Suini, Equini Polli,tacchini	14/03/1997	Carne 8 gg Carne 21 gg Carne 21 gg	Carne 16 gg Carne 35 gg Carne 28 gg
DAIMETON	Sulfamonometossina sale sodico	Polvere orale	Busta 100 g 10 buste 10 g	102007022 102007059	Bovini Equini Polli,tacchini	14/03/1997	Carne 8 gg Carne 21 gg Carne 21 gg	Carne 16 gg Carne 35 gg Carne 28 gg
ELMIZIN	Mebendazolo	Sospensione orale Compresse	100 ml 500 ml 1000 ml 2500 ml 25 cpr	102011020 102011018 102011057 102011032 102011044	Ovini Ovini	12/11/2001	Carne 14 gg Carne 14 gg	Carne 28 gg Carne 28 gg
ENDOSPRAY	Ossitetraciclina, sulfamonometossina sale sodico	Schiuma endouterina	Bomboletta 50 g	101950018	Bovini	12/11/2001	Carne 10 gg	Carne 20 gg
IZOASPERSORIO	Sulfaguanidina, sulfanilamide, benzilpenicillina sodica, clortetraciclina cloridrato	Polvere aspersoria	Barattolo 50 g	102017011	Bovini, suini, equini, ovini, caprini	10/10/1959		**Le carni ed il latte degli animali trattati non possono essere destinati al consumo umano**
IZOCAPSULE	Clortetraciclina, sulfaguanidina, urea	Capsule endouterine	4cps x 25 g 12 cps x 25 g	101949016 101949028	Bovini	05/05/1997	Carni 21 gg Latte 4 gg	Carni 35 gg Latte 7 gg
IZOCOLIMICINA	Colimicina solfato, retinolo palmitato	Polvere orale	Buste 5 x 10 g	102024039	Bovini, suini	12/11/2001	Carni 3 gg	Carni 8 gg
IZOCOLIMICINA S	Colimicina solfato, retinolo palmitato	Pasta orale	100 g	102024015	Suini	12/11/2001	Carni 3 gg	Carni 8 gg
IZOMAST	Cloxacillina sodica, amoxicillina sodica	Pomata endomammaria	5 g/siringa	102030018	Bovine in lattazione	12/11/2001	Carni 6 gg	Carni 12 gg
IZOMETAZINA 25%	Sulfametazina sale sodico	Soluzione iniettabile/orale	250 ml	102031010	Bovini, ovini Suini, equini Polli, tacchini, oche, anatre	12/11/2001	Carne 14 gg Latte 120 ore Carne 14 gg Carne 14 gg	Carne 28 gg Latte 8 gg Carne 28 gg Carne 21 gg
IZOMETAZINA 40%	Sulfametazina sale sodico	Soluzione iniettabile/orale	250 ml	102031022	Bovini, ovini Suini, equini Polli, tacchini, oche, anatre	12/11/2001	Carne 14 gg Latte 120 ore Carne 14 gg Carne 14 gg	Carne 28 gg Latte 8 gg Carne 28 gg Carne 21 gg
IZOMICINA 100	Ossitetraciclina cloridrato, lidocaina cloridrato	Soluzione iniettabile	100 ml 250 ml 500 ml	102033026 102033040 102033014	Equini	14/10/1968	Carne 6 gg	Carne 12 gg
IZONEOCOL	Neomicina solfato	Soluzione orale Polvere orale	100 ml Busta 10g x 10 buste Busta 1000 g	102034028 102034016 102034030	Vitelli, suini Polli	12/11/2001	Carni 30 gg Carne 30 gg	Carni 44 gg Carne 37 gg
IZOPENICILLINA	Benzilpenicillina procaina, streptomicina solfato	Pomata endomammaria	Siringa 5 g x 12 siringhe	102035021	Bovine in asciutta	19/12/1962	Carni 25 gg Latte 25 gg	Carne 39 gg Latte 32 gg

Nome prodotto	Principio attivo	Forma farmaceutica	Confezioni autorizzate	N° di A.I.C.	Specie autorizzate	Data reg.ne o ultimo provv.to	Tempi di Sospensione Autorizzati	Tempi di Sospensione Cautelativi
IZOPENICILLINA Tipo Forte	Benzilpenicillina procaina, streptomicina solfato	Pomata endomammaria	Siringa 5 g x 12 siringhe	102035033	Bovine in asciutta	23/01/1975	Carne 25 gg	Carne 39 gg
IZOPENICILLINA LATTAZIONE	Benzilpenicillina sodica, streptomicina solfato	Pomata endomammaria	Siringa 5 g x 12 siringhe	102036011	Bovine in lattazione	07/01/1987		**Le carni degli animali trattati non possono essere destinate al consumo umano**
IZOSTREPTOMICINA	Streptomicina solfato	Polvere iniettabile	5 g 50 g	102041023 102041011	Ovini Suini Bovini	12/09/1957 26/09/1966	Carne 7 gg Latte 4 gg Carne 4 gg Carne 7 gg	Carne 14 gg Latte 7 gg Carne 9 gg Carne 14 gg
IZOTRICILLINA	Benzilpenicillina procaina, benzilpenicillina sodica,streptomicina solfato	Polvere iniettabile	10 ml 20 ml	102044017 102044029	Suini Ovini	05/06/1996	Carne 60 gg Carne 60 gg Latte 5 gg	Carne 74 gg Carne 74 gg Latte 8 gg
IZOTRICILLINA S	Benzilpenicillina procaina, benzilpenicillina sodica,streptomicina solfato	Sospensione iniettabile	12,5 ml 25 ml 50 ml 100 ml 250 ml	102044031 102044043 102044056 102044068 102044070	Ovini	07/06/1996	Carne 60 gg Latte 5 gg	Carne 74 gg Latte 8 gg

Azienda: Laboratorio Vaccinogeno PAGNINI

Nome Prodotto	Principio attivo	Forma farmaceutica	Confezioni autorizzate	N° di A.I.C.	Data reg.ne o ultimo provv.to	Specie autorizzate	Tempi di Sospensione Autorizzati	Tempi di Sospensione Cautelativi
ERITROMICINA 20%	Eritromicina tiocianato	Polvere solubile	10 buste x 5 g Baratt. 100 g Busta 1 kg Busta 5 kg	3843 3843 3843 3843	27.09.1980	Ovaiole	Uova 5 gg	8 giorni

Azienda: VETEM TECNICA S.p.A.

Nome prodotto	Principio attivo	Forma farmaceutica	Confezioni autorizzate	N° di A.I.C.	Data reg.ne o ultimo provv.to	Specie autorizzate	Tempi di Sospensione Autorizzati	Tempi Sospensione Cautelativi
VETTRIMICINA 3.000.000	Penicillina G sodica, penicillina G procaina, diidrostreptomicina solfato	Sospensione intramuscolare	1 flac. polvere + 1 flac. diluente 5 flac. polvere + 5 flac. diluente	101551048 101551012	31.12.1993	Bovini Suini	Carne 60 gg Latte 5 gg Carne 60 gg	74 giorni 8 giorni 74 giorni

Azienda: VIRBAC S.A.

Nome prodotto	Principio attivo	Forma farmaceutica	Confezioni Autorizzate	N° di A.I.C.	Data reg.ne o ultimo provv.to	Specie autorizzate	Tempi Sospensione Autorizzati	Tempi di Sospensione Cautelativi
OXFENIL	Oxfendazolo	Sospensione orale	500 ml 1 litro 2,5 lt. 5 lt.	102174012 102174024 102174036 102174048	03.03.1999	Bovini Ovini Ovini Caprini Caprini	Carne. 30 gg Carne: 30 gg Latte: 6 gg Carne: 30 gg Latte: 6 gg	44 giorni 44 giorni 9 giorni 44 giorni 9 giorni

05A11559

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio Interuniversitario, denominato «Centro Universitario per la Previsione e Prevenzione Grandi Rischi» (C.U.G.R.I.), in Salerno.

Con decreto ministeriale 17 novembre 2005 è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio Interuniversitario, denominato «Centro Universitario per la Previsione e Prevenzione Grandi Rischi» (C.U.G.R.I.), con sede in Salerno.

05A11603

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicato relativo al bando di sperimentazione di un servizio con l'impiego di numerazione 30X

A seguito della conclusione della procedura di consultazione esperita ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 259/2003, recante il codice delle comunicazioni elettroniche, si rende noto che sul sito internet del Ministero delle comunicazioni (www.comunicazioni.it) è pubblicato, in versione integrale, il bando di sperimentazione di un servizio innovativo ed evolutivo con l'impiego della numerazione per servizi di comunicazione mobile e personale 30X in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche).

Il medesimo testo è disponibile presso l'ufficio 1º del Segretariato generale del Ministero delle comunicazioni, viale America n. 201 - 00144 Roma

05A11600

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Aumento del capitale sociale di «Sasa Vita S.p.a.», in Trieste

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - rende noto che, a seguito del versamento di € 1.500.000, il capitale sociale di Sasa Vita S.p.a. ammonta ad € 10.000.000.

05A11595

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501288/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.